

**Società sportive.** Possibili iniziative riservate ai soci o aperte anche a soggetti esterni

# Raccolte fondi dei tifosi esenti se tramite associazioni

**Gian Paolo Tosoni**

La promozione di una **campagna di raccolta fondi** a favore di una importante **squadra di calcio** di serie A (come quella proposta di recente da un tifoso dell'Inter), passa per le norme contenute nell'articolo 143 del Tuir in materia di **enti non commerciali**.

Lo scopo di sostenere una squadra di calcio anche con

## NESSUNA CONTINUITÀ

L'esclusione di questo tipo di iniziative dall'imposizione tributaria è subordinata alla circostanza che si tratti di promozioni occasionali

contribuzione da parte degli associati non ha natura commerciale tenuto conto che le somme riscosse vengono devolute in base allo scopo istituzionale dell'ente. Non si realizza infatti alcuna prestazione di servizi riconducibile all'articolo 2195 del Codice civile.

La forma giuridica naturale è quella delle associazioni non riconosciute o comitati di cui all'articolo 36 del Codice civile. Esse sono regolate dagli accordi degli associati che, con

un proprio contributo, costituiscono il fondo comune. Il fondo rimane vincolato alla vita dell'ente e non può essere richiesta la divisione. La raccolta di somme finalizzate a sovvenzionare la squadra del cuore rappresenta lo scopo della associazione e gli organizzatori sono personalmente responsabili della loro destinazione allo scopo annunciato.

Il comma 1, dell'articolo 148 del Dpr 917/86 dispone che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Il comma 2, lettera a) dell'articolo 143 dispone che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi loro pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre le erogazioni sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto e sono esenti da ogni altro tributo.

L'esclusione di questo tipo di iniziative dall'imposizione tributaria, che tende a incenti-

vare una forma di finanziamento per gli enti non commerciali, è subordinata alla circostanza che deve trattarsi di iniziative occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. I soci o partecipanti dell'ente possono invece contribuire agli scopi del sodalizio in forma permanente.

Nella fattispecie l'ente è di tipo associativo anche se occorre distinguere fra associati e partecipanti che rappre-



## Associazione

● L'associazione non riconosciuta non è una persona giuridica, ma c'è comunque una separazione tra il patrimonio dell'ente costituito dal fondo comune e quello degli associati. Dal punto di vista delle regole, queste associazioni sono rette dagli accordi che vengono previsti dagli associati

sentano la base sociale dell'ente e i sovventori che si limitano a versare il contributo a tantum condividendo le finalità (una sorta di crowdfunding).

L'articolo 20, comma 2, del Dpr 600/1973 dispone che gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito separato rendiconto tenuto e conservato per almeno cinque anni. Dal rendiconto devono risultare anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative alla campagna di sensibilizzazione.

Le norme contenute nel Dpr 917/86 non prescrivono altre condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali come invece avviene per gli enti di tipo associativo che effettuano prestazioni a favore dei soci (disciplina uniforme del rapporto associativo, eleggibilità libera degli organi sociali, ecc.). Tuttavia alcuni di questi vincoli quali per esempio il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione fra gli associati li si riscontrano nelle norme del codice civile, come pure è necessario e opportuno l'obbligo del rendiconto.

Ovviamente in sede di atto costitutivo possono essere prescritte forme di trasparenza quali la pubblicità dei rendiconti via internet e la certificazione del bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA